

Saggi

ANDREA GIUSSANI, *Grounds for refusal of recognition of foreign judgment: developments and perspectives in eu member states on public order and conflicting decisions*..... p. 357

Sinossi. Il Regolamento (UE) 1215/2012 contempla l'estensione degli effetti della sentenza per assicurarne l'uniforme attuazione su tutto il territorio dell'Unione. Residui margini di sovranità ostacolano però il conseguimento di tale obiettivo. Nonostante la convergenza in atto degli ordinamenti degli Stati Membri, e la conseguente rarefazione delle occorrenze di questioni di ordine pubblico, infatti, il riconoscimento può essere impedito dai limiti di operatività dei meccanismi di prevenzione della litispendenza e di riunione per connessione, da differenze nell'applicazione degli effetti del giudicato, da varietà delle discipline del riconoscimento delle sentenze extraeuropee, e persino da considerazioni equitative inesprese. Per favorire il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare alla parte vincitrice le stesse utilità su tutto il territorio dell'Unione deve ritenersi prioritario lo sviluppo della giurisdizione sovranazionale.

Abstract. Regulation (EU) 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters supports extension of effects of EU decisions as a means to grant them identical scope within the whole European judicial space. Complete fulfilment of such task, however, is hindered by residual margins of sovereignty. Notwithstanding growing convergence between Member States' legal systems and corresponding public order issues, in facts, conflicts may nevertheless survive due to limits of preventive procedural devices nested in rules governing lis pendens and related actions, differences in operation of res iudicata, variations of systems of recognition of non-EU judgments, and even hidden equitable considerations. A European federal judiciary with jurisdiction on the merits would be necessary to significantly enhance achievement of the aim of granting the winning party the same benefits in the whole Union.

GIANPAOLO IMPAGNATIELLO, *La revocazione del pubblico ministero (art. 397 c.p.c.)*..... » 369

Sinossi. La revocazione del pubblico ministero, prevista dall'art. 397 c.p.c., costituisce un mezzo di impugnazione estremo, destinato a operare in fattispecie rarissime. Se la sua utilizzazione ha dato finora luogo a una casistica estremamente limitata, la sua disciplina positiva solleva problemi teorici e sistematici assai delicati, che discendono direttamente dalla esaltazione, forse eccessiva, del ruolo del pubblico ministero nel processo civile ad opera del codice del 1940.

Abstract. The revision of the public prosecutor, ruled by art. 397 of Italian code of civil procedure, consist in an ultimate appeal, destined to be applied in extremely rare cases. Whereas the casuistry is very limited, the legal regulation of the remedy causes many theoretical and systematic problems, as a direct result of the probably excessive exaltation of the role of public prosecutor in civil trials, operated by codification of 1940.

ANIELLO MERONE, *Leonardo Sciascia, power iniquity and powerlessness of justice*..... » 385

Sinossi. Tutta la produzione letteraria di Leonardo Sciascia è attraversata dal racconto lucido e amaro del rapporto tra giustizia e potere, con l'impotenza della prima di fronte all'iniquità del potere che si accanisce contro i deboli e i giusti. Questa sofferta riflessione, lungi dall'essere un esercizio cinico ovvero moraleggiante, si afferma come un'indagine del diritto nel suo senso più autentico e in relazione al suo scopo primario: la giustizia. In particolare, nella misura in cui il giudizio degli uomini si presenta alieno da una forma autentica di giustizia, Sciascia sembra convinto, non solo, che essa sia avvicinabile unicamente attraverso la mediazione

del diritto, ma anche, che nel terreno di coltura in cui prenderanno forma le norme giuridiche un ruolo decisivo debba svolgerlo la letteratura.

Abstract. Leonardo Sciascia's vast production is crossed by a lucid and bitter tale of the relationship between justice and power: justice's impotence in facing the iniquity of power that is raging against the weak and the just. However, this painful reflection should not be understood as a cynical or moralizing exercise but as a work of investigation about law in its most authentic sense and its main goal: the justice. In particular, as human experience does not attain justice, Sciascia seems not only convinced that rule of law is necessary in order to mediate and settle human judgment, but also that in the culture field in which rule of laws will take shape, a pivotal part should be played by literature.

MARTA MAGLIULO, *Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo: il nodo degli effetti del mancato tentativo**.....» 395

Sinossi. Lo scritto esamina la questione ancora aperta dell'individuazione della parte onerata di promuovere il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Dopo aver evidenziato la debolezza delle argomentazioni poste dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito a fondamento della tesi che individua nel debitore opponente la parte gravata del tentativo di mediazione, si illustrano le ragioni per le quali, in linea con la lettera dell'art. 5, D.lgs. 28/2010 e in considerazione delle peculiari caratteristiche del giudizio di opposizione, appare preferibile concludere che tale onere spetta al creditore opposto.

Abstract. The paper deals with the issue of the identification of the party in charge of initiating the mediation procedure in the case of opposition to an order for payment; the author focuses on the weakness of the arguments, put forward by the case law, according to which the mediation should be initiated by the debtor and points out the reasons why, pursuant to article 5, D.lgs. 28/2010 and in accordance with the characteristics of the above mentioned opposition proceeding, the burden of initiating the mediation procedure should lie with the creditor.

Giurisprudenza commentata

Cassazione, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16364 e Cassazione, sez. I, 12 marzo 2018, n. ,5906 con nota di MARCO DE CRISTOFARO, *Concordato preventivo senza transazione fiscale (ante riforma): il sistema delle cause di prelazione osta al "superprivilegio" per IVA e ritenute*.....» 409

Cassazione civ., ordinanza 27 settembre 2018, n. 23305, con nota di VINCENZO DE CAROLIS, *L'atteggiarsi della continenza tra cause nel rapporto contrattuale di garanzia c.d. autonoma**.....» 431

Sinossi. Lo scritto, nell'analizzare una recente decisione della S.C. di Cassazione in tema di continenza di cause, consente all'Autore di soffermarsi sul rapporto che lega un'azione di accertamento negativo ad un giudizio monitorio entrambi vertenti su di un medesimo rapporto negoziale complesso, riconducibile allo schema del contratto autonomo di garanzia, e delle relative soluzioni processuali di coordinamento tra i due giudizi.

Abstract. The paper, analyzing a recent judgement of the Supreme Court of Cassation with regard to the consolidation of actions, allows the Author to dwell on the link that binds a negative declaratory action to an injunction proceeding both regarding the same complex contractual relationship that is due to the scheme of a performance bond. It then analyses the linked procedure rules providing the coordination of the two trials.

* Lavoro sottoposto a revisione esterna.